

Separazione fra coniugi: assegno di mantenimento.

L'assegno di mantenimento è un istituto previsto dall'art. 156 del codice civile secondo cui "Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora

Affinché il giudice si determini a concedere l'assegno di mantenimento occorrono determinate condizioni:

- la non addebitabilità della separazione al coniuge nel cui favore viene disposto il mantenimento;
- la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri;
- la sussistenza di una disparità economica tra i due coniugi.

Occorre chiarire cosa il legislatore abbia inteso parlando di "reddito". A titolo esemplificativo, il giudice dovrà tener conto anche dei beni immobili posseduti, sia dal punto di vista del valore implicito che essi hanno, sia dal punto di vista del ricavato di una eventuale locazione o vendita degli stessi; dei crediti di cui il coniuge obbligato sia ancora titolare; dei risparmi investiti o produttivi; della disponibilità della casa coniugale etc...

Il giudice di merito deve accertare il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, per poi verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione" (così Cass. Civ. 12.06.2006 n. 13592).

Il giudice, nel determinare l'entità dell'assegno, deve tenere presente anche di una serie di elementi fattuali che, anche se non propriamente reddituali, hanno comunque capacità di influire sul reddito di una delle parti: ad esempio l'attitudine a lavorare è sicuramente una circostanza che il giudice deve valutare, nel senso che, laddove il coniuge beneficiario sia nella concreta possibilità di svolgere un'attività lavorativa retribuita (tenendo in considerazione l'età, la situazione del mercato del lavoro del luogo in cui vive il coniuge, l'esperienza lavorativa o professionale pregressa, il tempo intercorso dall'ultima prestazione di lavoro, la situazione di salute del medesimo, i condizionamenti posti dalla cura e dalla crescita della prole) tale circostanza andrà ad incidere sulla quantificazione dell'assegno, certamente comportando un decremento dello stesso (cfr. Cass. Civ. 02.07.04 n. 12121; Cass. Civ. 19.03.2002 n. 3975).